

DEFINIZIONI E CRITERI UTILI ALL'APPLICAZIONE DELL'IMPORTO DEI COSTI STANDARD UNITARI (UCS) PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E PROGETTI AVENTI AD OGGETTO L'EDUCAZIONE DELLA PRIMA INFANZIA DI CUI AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/379, FINANZIATI CON RISORSE DI CUI AL FONDO SOCIALE EUROPEO:

PREMESSA:

Il presente documento si configura quale strumento organico e coerente per l'attuazione delle politiche della Regione Toscana in favore della prima infanzia che, coerentemente con quanto sostenuto dalle Raccomandazioni della Commissione Europea 2008/807/CE, 2013/112/UE e ss, si prefiggono gli obiettivi di sviluppare servizi di educazione ed accoglienza per l'infanzia di qualità e di tipo universalistico e di assicurare quelle condizioni necessarie a favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro.

Tali politiche, avviate dalla Regione Toscana da circa un decennio, sono realizzate attraverso azioni finalizzate alla promozione dei servizi per la prima infanzia da 0 a 3 anni, di cui al DPGR 41/r 2013, per le quali l'Amministrazione intende applicare i principi di semplificazione definiti dalla Commissione Europea, attraverso il ricorso a tabelle standard di costi unitari, e mediante l'orientamento al risultato, inteso come opportunità di frequenza di tali servizi.

L'obiettivo dell'applicazione di questa forma di semplificazione è quello di alleggerire, per i beneficiari e gli organismi di gestione, il carico amministrativo connesso alle attività di raccolta e verifica di documenti comprovanti la spesa, che, come è noto, è particolarmente oneroso e complesso per le attività oggetto di sovvenzioni, stante l'elevato numero di documenti probatori delle spese.

Questa nuova forma di riconoscimento dei costi rende opportuno definire chiaramente alcuni concetti al fine di rendere agevole l'utilizzo delle semplificazioni sia nei confronti della Commissione Europea che dei beneficiari, per poter supportare un sistema non più basato – se non in minima parte - sul principio delle spese effettivamente sostenute, ma sui destinatari raggiunti.

Tale possibilità, introdotta dal Regolamento delegato (UE) 2019/379 della Commissione è immediatamente utilizzabile negli avvisi regionali aventi ad oggetto l'assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Europeo per il sostegno dell'educazione della prima infanzia.

Tale modalità semplificata di rendicontazione viene adottata a prescindere dai criteri e dalle modalità di assegnazione dei contributi previste dai singoli avvisi, che potranno far riferimento ad esempio al fabbisogno potenziale individuabile dal numero di bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima infanzia o prevedere riserve o premialità in favore di specifici beneficiari potenziali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano le riserve per i Comuni montani o isolani con una popolazione inferiore ad un certo limite, le premialità per le gestioni associate, o le riserve per i Comuni con lista di attesa nei servizi comunali).

QUANTIFICAZIONE:

L'importo dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese sostenute nel sostegno regionale alle attività ed ai progetti aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia ammessi a contributo negli avvisi regionali a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, è quantificato in € 3.709,00.

DEFINIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/379 DELLA COMMISSIONE:

ANNO ACCADEMICO: coincide con l'anno educativo che convenzionalmente, in Toscana, inizia nel mese di settembre e termina nel mese di luglio dell'anno successivo. In termini di durata complessiva in mesi solari, tenuto conto della particolarità dell'attività dei servizi per la prima infanzia, è quantificato fino ad un massimo di dieci mesi di frequenza dei bambini, articolabili diversamente durante l'anno educativo (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).

VERIFICA DELLA FREQUENZA: Le prassi abituali e le procedure previste negli avvisi regionali aventi ad oggetto l'educazione della prima infanzia fino ad oggi adottate, finanziate a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, prevedono in ogni caso una verifica mensile della frequenza, mediante la produzione e la verifica dei registri di frequenza dei bambini. Gli avvisi regionali stabiliscono che il Responsabile regionale delle attività verifichi i dati sulla frequenza dei bambini inviati dalle amministrazioni comunali in due o tre occasioni, intendendosi ricompresi tra tali momenti di verifica sia la comunicazione iniziale dei bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia, sia la documentazione intermedia inerente la frequenza degli stessi, che in chiusura del rendiconto finale.

GIUSTIFICATIVI DI SPESA: trattandosi di una Unità di Costi Standard legata al "numero di partecipanti con frequenza verificata" viene definito, nel modello di cui all'allegato 1 al presente documento, il registro mensile di presenza da utilizzarsi come documento obbligatorio al fine di verificare la frequenza ai servizi per la prima infanzia.

SCHEDE PREVENTIVO: nel progetto definitivo deve essere quantificato da parte dei beneficiari il costo totale previsto per il progetto in un'apposita "scheda preventivo", che dovrà tenere conto dei criteri per l'applicazione dei costi standard unitari di cui al paragrafo successivo.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEI COSTI STANDARD UNITARI:

Il contributo da riconoscere ai beneficiari viene calcolato, in misura proporzionale, sulla base del numero dei bambini frequentanti i servizi per la prima infanzia e sulla base dei mesi di frequenza dei bambini.

Il numero massimo di mensilità di frequenza sul quale viene determinato il contributo da riconoscere è quantificato in dieci. In caso di frequenze inferiori a dieci mensilità il contributo viene ridotto proporzionalmente così come segue:

$$\text{Importo riconosciuto} = \frac{\text{mesi di frequenza}}{10} \times \text{€ 3.709,00}$$

Considerato l'alto tasso di assenze per malattia che si verifica nei primi anni di vita del bambino, la mensilità è considerata come frequentata in caso di presenza del bambino per almeno 5 giorni, anche non continuativi.

Qualora il minore dovesse frequentare un numero di giorni inferiore a 5 nell'arco del mese di riferimento, la mensilità può essere riconosciuta valida, al fine del calcolo di cui al punto precedente, esclusivamente per assenze dovute a motivi di salute certificati dal medico e comunque

fino ad un massimo di due mensilità, anche non continuative, per tutto l'anno accademico (educativo).

Per quanto attiene agli orari di frequenza giornalieri dei bambini, si specifica che per i servizi per la prima infanzia sostenuti dalla Regione Toscana non è contemplata la fruizione “a tempo parziale”. Il regolamento regionale di riferimento (D.P.G.R. 41/r 2013) sui servizi per la prima infanzia prevede, tra le sue peculiarità, forme flessibili di frequenza giornaliera (in termini di orari di accesso ed uscita dei bambini dai servizi) per meglio soddisfare le esigenze di conciliazione tra vita familiare e lavorativa delle famiglie che vengono a loro volta declinate in modo diversificato nei singoli servizi; lo stesso regolamento stabilisce invece orari minimi giornalieri di apertura dei servizi, senza tuttavia specificare nel dettaglio come essi debbano essere applicati lasciando un certo margine di flessibilità ai Comuni su come regolamentare a livello locale le modalità di erogazione del servizio. Per tali motivazioni l’iscrizione dei bambini ai servizi in questione è sempre da considerarsi quale partecipazione “a tempo pieno”

